

COMITATO CONSULTIVO
PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME ANTIELUSIVE
Richiesta di parere ai sensi dell'art. 21 della legge n. 413 del 1991
IL COMITATO

Rilevato preliminarmente, udita la relazione del Cons. Italo Volpe, che:

- la società istante si è ritualmente rivolta a questo Comitato in relazione alla prova di cui al co. 11 dell'art. 110 del Tuir, ai fini della disapplicazione della disposizione che prevede l'indeducibilità dei costi relativi ad operazioni con imprese residenti in Paesi a fiscalità privilegiata;
- l'istante appartiene ad un gruppo di livello mondiale, e svolge principalmente attività di assistenza post-vendita – tramite un help desk telefonico oppure attraverso reti telematiche – “al cliente finale di prodotti informatici venduti dai distributori italiani della società produttrice (la distribuzione avviene infatti tramite concessionari o distributori che acquistano i prodotti dalla società produttrice – la Y – cliente di X Italy, attualmente sita in Taiwan)”. La società, inoltre, fornisce alla propria clientela, sita prevalentemente in Taiwan, attività di consulenza e pianificazione di marketing e di promozione, finalizzata alla diffusione commerciale dei prodotti e dei servizi dei clienti stessi. Se n'è desunto che, almeno ad oggi, la società istante: a) non acquista i prodotti dalla società estera produttrice (tali prodotti, invece, sarebbero acquistati e, quindi, commercializzati da altri soggetti quali i concessionari ed i distributori); b) si limita a fornire servizi nei confronti di clienti siti all'estero (e, quindi, realizza da tale rapporto dei ricavi);
- per una riorganizzazione mondiale del gruppo, l'istante intratterrà rapporti commerciali anziché con Y, che ha sede in Taiwan (paese, questo, che non figura tra quelli a fiscalità privilegiata indicati nel d.m. 23 gennaio 2002, come modificato dal d.m. 22 marzo 2002), con una società costituita in data ----- 2005, la K Ltd, con sede a Singapore (Paese, viceversa, indicato nell'art. 2 del predetto decreto). Nell'ambito del nuovo rapporto con la società di Singapore, l'istante prevede: a) di acquistare i beni prodotti e/o commercializzati dalla stessa società estera (sopportando così dei costi); b) di continuare a svolgere a favore della medesima società estera prestazioni di assistenza tecnica/help desk e marketing;
- con parere non definitivo questo Comitato, rilevato che la documentazione allegata alla richiesta d'interpello non risultava sufficiente all'individuazione e qualificazione della fattispecie prospettata nonché della reale portata dell'operazione prospettata, ha invitato

l'istante a provvedere ad integrazioni “*specificando in dettaglio le modalità ed i contenuti economici e giuridici dell'operazione che intende porre in essere*”;

- con nota ----- l'istante ha integrato la precedente domanda, fornendo alcuni chiarimenti in merito all'operazione che intende realizzare e la traduzione in italiano di documenti già allegati alla domanda originaria;

Considerato e ritenuto che:

- le ulteriori deduzioni dell'istante – chieste peraltro da questo Comitato con il principale intento di offrire alla stessa società le migliori opportunità di chiarificazione in ordine ai reali obiettivi economico-giuridici della sua prospettata operazione – non paiono, in verità, raggiungere lo scopo;
- le deduzioni si contraddistinguono, invero, per una persistente genericità delle locuzioni utilizzate, come ad esempio nel seguente brano centrale: <<Le possibili transazioni di natura commerciale che ... verranno messe in atto tra l'Italia e Singapore, *eventualmente* regolate contrattualmente, *potranno* prevedere a *determinate condizioni*, l'acquisto di beni e/o servizi, prodotti e/o commercializzati dalla società di Singapore, da parte della società italiana. I termini contrattuali, che *potranno* prevedere una durata e *potranno* essere relativi a specifiche linee di prodotto, *saranno in linea* con le *condizioni generalmente applicate nel settore*, quali eventuali esclusive di vendita, la determinazione di un *listino prezzi ad hoc*, obiettivi pre-concordati ...”;
- il tenore di queste affermazioni non posseggono i tratti propri del chiarimento richiesto e non consentono il vaglio degli elementi che connotano l'operazione che si intende porre in essere, al fine di poter esprimere, anticipatamente, una valutazione positiva in ordine alla effettiva giustificazione economica della programmata operazione;
- come del resto già osservato, nella sua originaria domanda l'istante afferma che le peculiarità legate all'attività di assistenza tecnica all'utenza finale tramite il servizio di Help Desk telefonico o attraverso reti telematiche, servizio che si sostanzia in una vera e propria assistenza al cliente su problematiche tecniche di tipo hardware e software, “*comporta la necessità*”, per X Italy, di ricevere i beni prodotti e/o commercializzati da K.”;
- a ben vedere, tuttavia, l'attività che l'istante verrebbe a svolgere nei confronti della società di Singapore, non risulta dissimile da quella svolta sino ad oggi a favore della società di Taiwan. Di conseguenza, al di là della generica motivazione data, consistente in non meglio precisate “*modifiche nella politica di organizzazione mondiale del gruppo cui le società appartengono*”, non risulta praticamente fornita alcuna vera giustificazione di tipo economico a sostegno dell'operazione, e pertanto non si comprende, in particolare, per

quale motivo interverrebbe ora la necessità, per l'istante, di comprare i beni prodotti dalla società estera;

- quanto poi alla sufficienza della prova documentale occorrente a dimostrare lo svolgimento di un'attività commerciale effettiva da parte di società estera, gioca ricordare che già in precedenti circostanze è stato sostenuto che l'allegazione – come nel caso di specie – di alcuni pochi atti (atto costitutivo e statuto, certificato iscrizione presso il registro delle imprese locale, dichiarazione di parte sulla natura dell'attività svolta, copia di un bilancio) è inidonea allo scopo, giacché, se adatta a dimostrare la mera esistenza formale di una società estera, essa non è tuttavia sufficiente a dimostrare altresì lo svolgimento di un'attività commerciale, ai sensi dell'art. 2195 del codice civile, tramite struttura organizzativa idonea (cfr. risoluzione Agenzia delle entrate n. 46 del 2004; parere di questo Comitato n. 5 del 2004);
- l'Agenzia delle entrate, segnatamente, ha indicato un ben più ampio e possibile elenco di documenti utili al fine probatorio in argomento (bilancio; atto costitutivo; prospetto descrittivo dell'attività esercitata; contratti di locazione degli immobili adibiti a sede degli uffici e dell'attività; copia delle fatture delle utenze elettriche e telefoniche relative agli uffici e agli altri immobili utilizzati; contratti di lavoro dei dipendenti che indicano il luogo di prestazione dell'attività lavorativa e le mansioni svolte; conti correnti bancari aperti presso istituti locali; estratti conto bancari che diano evidenza delle movimentazioni finanziarie relative alle attività esercitate; copia dei contratti di assicurazione relativi ai dipendenti e agli uffici; autorizzazioni sanitarie e amministrative relative all'attività e all'uso dei locali), precisando altresì che l'elenco è esemplificativo e non esaustivo, dovendo la parte onerata fornire altresì ogni altro riscontro idoneo in funzione della particolarità del caso che interessa;
- nel caso di specie la documentazione fornita in occasione del richiesto approfondimento istruttorio non risulta sufficiente, onde non può dirsi assolto, da parte della società istante, l'onere della prova sotteso al paradigma giuridico emergente dal combinato disposto delle norme già ricordate con il parere n. 56 del 2005 reso da questo Comitato nella fattispecie in oggetto.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, esprime parere nel senso del mancato raggiungimento, da parte della società istante, della prova necessaria, così come descritto in motivazione.

Deliberato il 12 aprile 2006

Deposito: 28 aprile 2006